

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI

**IN VIGORE DAL
12 APRILE 2016**



INDICE GENERALE

PARTE PRIMA – DELL’ALBO ORGANIZZATORI CAPO I – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

ART. 1 –
GENERALITÀ

ART. 2 –
ABILITAZIONE

ART. 3 – ALBO
ORGANIZZATORI

ART. 4 – ISCRIZIONE
ALL’ALBO

ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO

ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

ART. 7 – DOMANDA DI
ISCRIZIONE

ART. 8 – CANCELLAZIONE DELL’ALBO

ART. 9 – CANCELLAZIONE A RICHIESTA

ART. 10 – CANCELLAZIONE PER MANCATO
ESERCIZIO

ART. 11 – CANCELLAZIONE PER MANCATO
PAGAMENTO DELLA QUOTA

ART. 12 – CANCELLAZIONE PER RADIAZIONE

ART. 13 – REISCRIZIONE

ART. 14 – SOSPENSIONE

CAPO II – ATTRIBUZIONI

ART. 15 – CONTROLLO DELLA
ATTIVITÀ

ART. 16 – APPROVAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI

ART. 17 – ADEMPIMENTI

ART. 18 – MANCATATA APPROVAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE

MANIFESTAZIONE

ART. 19 – RICHIESTE TARDIVE

*PARTE SECONDA – DEGLI ISCRITTI CAPO I –
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ*

ART. 20 – GENERALITÀ

CAPO II – DIRITTI E DOVERI

ART. 21 – DIRITTI DEGLI
ISCRITTI

ART. 22 – DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 23 – PRESTAZIONI GRATUITE

ART. 24 – INCOMPATIBILITÀ

CAPO III – ETICA E DISCIPLINA

ART. 25 – GENERALITÀ

ART. 26 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO

PARTE PRIMA DELL'ALBO ORGANIZZATORI

CAPO I ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

ART.1 GENERALITÀ

Tutte le gare di Burraco organizzate, patrocinate, promosse, disputate sotto l'egida della FITAB, o comunque da questa espressamente autorizzate direttamente, o da Società Affiliate o da Enti Aggregati possono essere organizzate, anche fuori del territorio nazionale, da Organizzatori autorizzati e riconosciuti dalla FITAB attraverso una particolare abilitazione. Tutte le predette manifestazioni debbono essere organizzate e disputate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti FITAB.

Il rispetto del comma precedente è requisito essenziale per l'omologa da parte della FITAB dei risultati e delle classifiche delle gare e per l'attribuzione dei punteggi. Tutti gli Affiliati, i Tesserati e gli Enti Aggregati della FITAB sono tenuti alla conoscenza e alla osservanza delle disposizioni dettate dal precedente comma.

ART.2 ABILITAZIONE

La autorizzazione ed il riconoscimento, e quindi l'abilitazione, di cui all'articolo precedente si ottengono attraverso l'iscrizione all'Albo Organizzatori, istituito dalla FITAB.

ART.3 ALBO ORGANIZZATORI

L'Albo è custodito presso la Segreteria e può essere consultato dagli Affiliati e da tutti i tesserati. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo tutti coloro che abbiano conseguito la qualifica di Organizzatore. In tale Albo gli aventi diritto saranno iscritti con numero d'ordine progressivo. Il conseguimento della qualifica di Organizzatore è subordinata al possesso dei requisiti indicati al successivo art.6), all'adempimento degli oneri indicati al successivo art.5), nonché all'approvazione del Consiglio Direttivo della FITAB, che al riguardo decide con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione. Gli elenchi degli Organizzatori, aggiornati al 30 novembre saranno pubblicati sul sito della FITAB (www.fitab.it).

ART.4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo è effettuata a cura della Segreteria. L'iscrizione è deliberata tenuto conto del numero delle abilitazioni già concesse, e ciò in relazione sia alla necessaria tutela degli iscritti, sia alle esigenze e alle opportunità oggettive legate alla diffusione della pratica del gioco del Burraco sia alle aspettative degli interessati a questa tipologia di servizio afferente il gioco del Burraco. L'iscrizione all'Albo implica la conoscenza da parte degli iscritti del presente Regolamento e l'obbligo di rispettarlo.

ART.5 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Il Consiglio Direttivo determinerà ogni anno il costo della quota di iscrizione all'Albo per l'anno successivo, differenziandola, ove lo ritenga opportuno, per le varie categorie di competenza territoriale. La quota dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della Segreteria. Il mancato versamento della quota annuale comporterà la temporanea sospensiva dall'iscrizione all'Albo e dall'esercizio della attività professionale, che resta quindi inibito, sino alla regolarizzazione del versamento. Ove l'inadempienza perdurasse oltre 30 giorni si provvederà alla cancellazione dell'inadempiente dall'Albo a mente del successivo art.11. Il mancato pagamento della quota comporta violazione degli obblighi statutari dei tesserati e conseguente deferimento agli Organi della giustizia Sportiva. La regolarità dell'iscrizione all'Albo è comprovata da un' apposita autorizzazione rilasciata dalla Segreteria della FITAB e valida per l'anno del rilascio. La quota d'iscrizione all'Albo organizzatori è fissata per l'anno 2016 in euro 1000,00

ART.6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono essere iscritti all'Albo Organizzatori coloro che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano cittadini italiani; b) non abbiano riportato condanne per atto doloso o per contravvenzione alle norme di pubblica sicurezza; c) non siano stati dichiarati falliti o inseriti nel bollettino dei protesti; c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni da parte della FITAB superiori a sei mesi; d) non abbiano comunque riportato squalifiche o ricevuto inibizioni da parte della FITAB nel periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; e) non abbiano procedimenti disciplinari o sanzioni disciplinari o carichi pendenti ordinari in corso. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato con autocertificazione dall'interessato al momento della presentazione della domanda. La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti comporta l'immediata cancellazione dall'Albo.

ART.7 DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'Albo debbono essere presentate dagli interessati alla Segreteria e debbono essere corredate da: a) autocertificazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei richiesti dal presente Regolamento.

ART.8 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La Cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è effettuata dalla Segreteria, oltre che per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art.6), a seguito di:

a) richiesta dell'iscritto; b) mancato esercizio dell'attività; c) mancato pagamento della quota federale; d) radiazione. A tutti gli effetti la cancellazione diviene efficace dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, ad eccezione del caso previsto dalla lettera a), in cui diviene efficace dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Segreteria. Della cancellazione deve essere data notizia all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e successivamente pubblicata sul sito della FITAB (www.fitab.it).

ART.9 CANCELLAZIONE A RICHIESTA

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo, come da precedente art. 8, inoltrando la relativa richiesta alla Segreteria, che se inviata oltre il termine del 30 novembre non esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo.

ART.10 CANCELLAZIONE PER MANCATO ESERCIZIO

Il mancato esercizio della attività da parte di un iscritto per un periodo superiore a un anno, comporterà automaticamente la cancellazione dall'Albo. L'esercizio della attività è comprovato dalla trasmissione dei resoconti delle manifestazioni, dell'invio dei tornei e delle relative classifiche, dei referti e delle relazioni arbitrali, inerenti le manifestazioni ed i tornei organizzati.

ART.11 CANCELLAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA

Il mancato pagamento della quota entro i termini previsti equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo comportando la cancellazione dallo stesso.

ART.12 CANCELLAZIONE PER RADIAZIONE

La radiazione dalla FITAB, comminata dai competenti Organi, per comprovati motivi, comporta l'automatico annullamento della abilitazione e la radiazione con conseguente cancellazione dall'Albo.

ART.13 REISCRIZIONE

La reinscrizione all'Albo formulata da chi ne sia stato cancellato, salvo i casi previsti dai precedenti artt.11) e 12) che ne inibiscono la possibilità, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Per la domanda di reinscrizione vigono le disposizioni dettate dal precedente art.7 ed essa deve essere inoltre corredata dal parere consultivo del Consiglio Direttivo.

ART.14 SOSPENSIONE

La sospensione dall'attività, comminata dagli Organi della Giustizia Sportiva, comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio dell'attività dell'organizzazione.

CAPO II ATTRIBUZIONI

ART.15 CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ

Il Consiglio Direttivo è deputato al controllo ed al coordinamento della attività degli iscritti all'Albo, in modo da consentire un ordinato svolgimento della stessa. Tutte le richieste di organizzazione di manifestazioni, che non siano semplici Tornei di Burraco, per i quali vige l'apposito Regolamento, deb

- bono essere trasmesse alla Segreteria, unitamente al programma dettagliato, con indicazione dei costi per i partecipanti, almeno novanta giorni prima dell'evento stesso.

ART.16 APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Il Consiglio Direttivo verificato il rispetto delle normative sulle concomitanze, dettate dal Regolamento Campionati, Eventi Fitab e Tornei, e concesse, se del caso, le eventuali deroghe richieste dalla specificità e dalla tipologia delle manifestazioni, approverà o non approverà la manifestazione stessa. In caso di approvazione il Consiglio Direttivo trasmetterà una copia del programma alla Segreteria per la pubblicazione obbligatoria sul sito della FITAB e sarà inserito nell'apposito spazio riservato agli eventi.

ART.17 ADEMPIMENTI

La Segreteria, non appena ricevuta la comunicazione di approvazione della manifestazione da parte del Consiglio Direttivo, provvederà a darne comunicazione al richiedente.

ART.18 MANCATA APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

In caso di mancata approvazione della manifestazione, il Consiglio Direttivo trasmetterà tutto l'incarto alla Segreteria che provvederà a darne comunicazione immediata al richiedente. La mancata approvazione, per ragioni diverse da situazioni legate al Calendario o a concomitanze, che non è impugnabile, può essere reclamata al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla comunicazione della Segreteria. Il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente.

ART.19 RICHIESTE TARDIVE

Le richieste tardive potranno anche non essere accettate dal Consiglio Direttivo laddove comportassero difficoltà di inserimento nel Calendario in relazione a concomitanza con altri eventi. In ogni caso e comunque il diritto di priorità delle richieste, sarà determinato in relazione alla data di ricevimento dalla Segreteria.

PARTE SECONDA DEGLI ISCRITTI CAPO I ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART.20 GENERALITÀ

L'attività dell'Organizzatore può essere svolta sul territorio nazionale ed internazionale ed è diretta a giocatori di Burraco italiani e stranieri.

CAPO II DIRITTI E DOVERI

ART.21 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti all'Albo hanno diritto di fregiarsi del titolo di Organizzatore di manifestazioni di Burraco. Agli Organizzatori competono per la loro attività compensi e indennità a carico dei partecipanti alle manifestazioni da loro organizzate e/o delle strutture presso cui si svolgono. Tali compensi e indennità sono liberamente concordati tra le parti. Nel caso in cui l'Organizzatore rinunci al suo compenso il ricavo deve essere destinato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, alla promozione del Burraco o versato in beneficenza.

ART.22 DOVERI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti debbono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, oltre che quelle dettate dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti della FITAB. Gli iscritti all'Albo possono svolgere la loro attività organizzativa del gioco del Burraco solamente in manifestazioni patrocinate dalla FITAB, o da questa autorizzate, e nell'ambito delle stesse. Gli iscritti all'Albo debbono curare, sotto la propria personale diretta responsabilità, che le manifestazioni da loro organizzate siano gestite secondo le regole e le normative della FITAB, e in particolare debbono curare che: a) tutti i partecipanti italiani ai tornei siano tesserati presso la FITAB; b) siano applicati i Regolamenti di gara della FITAB; c) siano trasmessi i risultati e le classifiche dei tornei alla Segreteria della FITAB per la pubblicazione e l'attribuzione dei punteggi a coloro che ne avranno acquisito il diritto; d) siano trasmessi alla Segreteria della FITAB i referti arbitrali e le relazioni di gara; e) siano versati alla FITAB le quote torneo, quali diritti di Segreteria. Tutti i tornei dovranno essere svolti con il programma FitabManager. Non è consentito agli iscritti svolgere alcuna attività di organizzazione del gioco del Burraco, in qualunque modo esplicita, al di fuori o in contrasto con le previsioni del presente Regolamento, salvo deroga espressamente autorizzata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

ART.23 PRESTAZIONI GRATUITE

Per la divulgazione e la promozione del Burraco gli Organizzatori potranno prestare la loro opera gratuitamente nel caso in cui intervengano particolari ragioni di interesse sociale e culturale.

ART.24 INCOMPATIBILITÀ

La qualifica di Organizzatore, conseguita con l'iscrizione all'Albo Organizzatori, non comporta incompatibilità assoluta con la qualifica di Arbitro e con la iscrizione all'Albo Arbitri.

CAPO III ETICA E DISCIPLINA

ART.25 GENERALITÀ

Gli iscritti all'Albo Organizzatori sono tenuti, come tutti i tesserati FITAB, all'osservanza delle norme etico-comportamentali dettate dalle leggi e dai regolamenti FITAB. In particolare gli iscritti all'Albo dovranno mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia lo svolgimento dell'attività di organizzazione di una manifestazione di Burraco, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, sia della competenza e della massima professionalità, sia dell'appartenenza alla categoria degli organizzatori di Burraco. Tutto ciò nei confronti dei partecipanti alle manifestazioni, dei colleghi, della FITAB e dei suoi organi, dei rappresentanti, dei tesserati in genere e dei terzi. La vigilanza del rispetto delle norme deontologiche è demandato al Consiglio Direttivo

ART.26 COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo giudica su tutti i comportamenti degli Organizzatori che coinvolgano aspetti deontologici o che comunque abbiano, o possano avere, riflessi sulla attività professionale loro o altrui. L'eventuale decisione del Consiglio Direttivo per comportamenti non idonei implica il deferimento dell'Organizzatore agli organi di Giustizia Sportiva.